

Interrogazione n. 608

presentata in data 10 novembre 2022

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

Attuazione del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia"

a risposta orale

I sottoscritti consiglieri regionali

Premesso che:

- il comma 1 bis dell'art. 13 della l.r. 17/2015 prevede, in deroga alle disposizioni del precedente comma 1 lettera a), che "... i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, interventi di recupero dei sottotetti di cui al comma 1 in deroga al disposto di cui alla lettera a) del medesimo comma, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.",
- il Consiglio Comunale del Comune di Pesaro, con deliberazione n. 80 del 01/08/2022 ha adottato una variante sostanziale alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di PRG relativa al recupero dei sottotetti (ai sensi dell'art. 13 comma 1 della l.r. 17/2015), all'utilizzo dei piani interrati delle attività terziarie e alla flessibilizzazione delle destinazioni d'uso nell'ambito delle attività industriali e artigianali;

Evidenziati in particolare i seguenti passaggi della parte narrativa della stessa deliberazione:

- la proposta iniziale di variante includeva anche la possibilità di recupero dei sottotetti degli edifici ai sensi dell'articolo 13 comma 1 bis della l.r. 17/2015,
- nel contesto della Conferenza di Servizi, l'ASUR – AV1 – Dipartimento prevenzione – U.O. Igiene e Sanità pubblica ha espresso un parere contrario al recepimento del comma 1 bis della l.r. 17/2015, rilevando una contraddizione tra la l.r. 36/2005, la l.r. 17/2015 e le disposizioni contenute nel D.M. Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, inerente l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione,
- dalla proposta di variante viene stralciata la possibilità di recupero dei sottotetti ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015, a seguito delle risultanze emerse durante la Conferenza di Servizi;

Preso atto che il Comune di Pesaro non ha adottato la variante alle NTA del PRG relativa alla possibilità di recupero dei sottotetti prevista al comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015 sulla base del parere contrario espresso dall'Area Vasta 1 dell'ASUR;

Considerato che:

- alla luce di tale parere, altri Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino potrebbero valutare di non utilizzare l'opportunità sancita dal comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015,
- laddove altre Amministrazioni comunali assumessero la stessa scelta programmatica di utilizzare l'opportunità prevista nel suddetto comma 1 bis, i cittadini residenti in province diverse potrebbero non avere le stesse opportunità;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- se sia a conoscenza di situazioni analoghe in Comuni ricadenti in altre province della regione, nelle quali gli organi competenti delle altre Aree Vaste dell'ASUR abbiano espresso simile parere contrario in occasione di proposte di varianti in attuazione del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015, motivato da una valutazione della norma regionale ritenuta contraddittoria rispetto alle disposizioni statali contenute nel D.M. Ministero della Sanità del 5 luglio 1975,
- se al contrario risulti che altre Aree Vaste abbiano espresso pareri positivi in relazione a varianti proposte in conformità al suddetto comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015,
- quali iniziative intenda intraprendere affinché tale norma regionale vigente, introdotta *“al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio”* (come recita lo stesso comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 17/2015), possa essere applicata in modo uniforme in tutta la regione, per garantire le stesse opportunità a tutti i cittadini,
- qualora ritenga la norma non applicabile, se intende attivarsi per modificarla ed in quale modo.